

05011-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. n. 30 del 28/2/1987
☐ da parte dell'autore
☐ da parte di cancelliere
☐ da parte del giudice
/

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sento. n. sez. 1/2026

GIORGIO POSCIA

CC - 07/01/2026

SILVIA MATTEI

R.G.N. 5276/2025

ANGELO VALERIO LANNA

TERESA GRIECO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ████████ il ████████

avverso l'ordinanza del 15/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania

udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto con la sentenza della Quinta sezione penale della Corte di cassazione n. 25646 del 22 febbraio 2024, ha nuovamente rigettato l'istanza di detenzione domiciliare speciale avanzata da ██████████ ai sensi dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d'ora in poi Ord. pena.).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ██████████ a mezzo dei difensori di fiducia, avv. ██████████ e avv. ██████████ deducendo il vizio di omessa motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La difesa, nell'evidenziare che il Tribunale di sorveglianza, pur ravvisando il grave *handicap* da cui il figlio del ricorrente è affetto, ha negato la concessione della detenzione domiciliare al ricorrente, unico genitore in vita, considerando la possibilità di affido del ragazzo a una famiglia facente capo all'Associazione [REDACTED] ha eccepito che il provvedimento censurato ha omesso di pronunciarsi in ordine all'istanza di concessione della detenzione domiciliare formulata nell'interesse delle due figlie, anch'esse persone fragili e bisognevoli di cura e attenzione particolare.

3. In vista dell'udienza in camera di consiglio del 3 aprile 2025, con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Luca Tampieri ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

4. In data 25 marzo 2025, il ricorrente ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Nell'udienza del 3 aprile 2025, rilevata la pendenza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, Ord. pen., il processo è stato rinviato a nuovo ruolo, venendo fissato all'udienza del 7 gennaio 2026.

6. In vista della suddetta udienza, il Sostituto Procuratore generale, Fabrizio Vanorio, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per nuovo esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Catania.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Va premesso che i motivi di ricorso debbono essere valutati alla luce della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, Ord. pen. limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025, ragione per la quale il presente giudizio non è stato definito nell'udienza originariamente fissata.

Da tale ablazione normativa discende che è ora consentito al padre detenuto di accedere alla detenzione domiciliare speciale allorché la madre sia deceduta o sia comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all'educazione del figlio.

La questione di legittimità costituzionale, è stata ritenuta fondata in riferimento degli articoli 3, 30 e 31, secondo comma, della Costituzione, in continuità con i principi già espressi nella sentenza n. 219 del 2023.

Con la sentenza di non fondatezza da ultimo citata – che ha avuto ad oggetto la questione di legittimità costituzionale della detenzione domiciliare “ordinaria” di cui all’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), Ord. pen., disciplina caratterizzata anch’essa da un trattamento più favorevole per la madre condannata rispetto al padre condannato, prevedendo che i padri possono accedere a tale misura soltanto ove esercitino la responsabilità genitoriale e risulti che la madre sia deceduta, ovvero «assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole» – la Corte pur rilevando che dalle garanzie costituzionali e dagli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, emerge il diritto del minore e di ciascun genitore a intrattenere una relazione reciproca, quale specifica declinazione del principio dell’“interesse preminente del minore”, ha tuttavia precisato che tale interesse, meritevole di un’attenzione particolare in ogni decisione che riguardi il minore, non comporta una prevalenza automatica e incondizionata su ogni altro interesse rilevante, potendo essere oggetto di bilanciamento con quelli, anch’essi costituzionalmente tutelati, inerenti all’esecuzione della pena.

Di conseguenza, in talune circostanze, la compressione del rapporto tra il minore e il genitore detenuto costituisce una conseguenza inevitabile e non censurabile della funzione esecutiva della pena.

Pertanto, è stata ritenuta non irragionevole e immune da censure la scelta legislativa di privilegiare – in via primaria – la relazione del minore con la madre, attribuendo al padre un ruolo sussidiario dovendo ricorrere o il decesso della madre oppure che essa sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole»

Tale opzione normativa - in disparte, in quanto non devoluta all’esame della Corte, la diversa considerazione dei diritti - doveri che fanno capo al padre, rispetto a quelli che fanno capo alla madre e la possibile discriminazione in base al sesso tra le due figure genitoriali, rispetto all’accesso a misure alternative alla detenzione – è stata giudicata comunque idonea ad assicurare il mantenimento della relazione del minore con almeno uno dei genitori, conformemente ai parametri costituzionali di riferimento.

In continuità con i principi affermati nella sentenza n. 219 del 2023, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 52 del 2025, ha ribadito il principio secondo cui il superiore interesse del minore impone che le esigenze connesse all’esecuzione intramuraria della pena debbano, di norma, cedere di fronte alla necessità di garantire ai bambini in tenera età una relazione diretta e regolare con almeno uno dei genitori, ma li ha diversamente bilanciati lì dove la disposizione censurata ha previsto il ruolo sussidiario del padre anche rispetto a terzi.

Nella sentenza n. 52 del 2025 la Corte ha, infatti, ritenuto la disciplina recata dalla disposizione di cui all’art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen. – che non

richiede che non vi siano altre persone disponibili ad occuparsi dei figli - pienamente omogenea alla disciplina impugnata, avendo più volte evidenziato la comune finalità della detenzione domiciliare "ordinaria" e di quella speciale, nel caso in cui entrambe siano finalizzate alla cura di figli minori o con disabilità (in tal senso, le sentenze n. 30 del 2022, punto 5.2., e n. 18 del 2020, punto 3.3.).

La maggiore lunghezza delle pene, anche residue, rispetto a quelle considerate dalla norma sulla detenzione domiciliare ordinaria non è circostanza che incide sulla ritenuta omogeneità e, pertanto, secondo la Corte, non può giustificare il sacrificio aggiuntivo imposto ai figli del condannato, soggetti estranei al reato, i quali a causa della disposizione censurata, verrebbero sempre privati della possibilità di una relazione continuativa con l'unico genitore vivente, o comunque idoneo ad assumersi le responsabilità di cura.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale non introduce un automatismo in quanto occorre, in ogni caso, una valutazione attenta e individualizzata da parte del giudice di sorveglianza - con il necessario sostegno dei servizi sociali - volta a verificare che il genitore non presenti un concreto pericolo di recidiva (e di fuga nelle ipotesi del comma 1-bis); che il ritorno alla convivenza con i figli, in alternativa all'affidamento a terzi, sia effettivamente nell'interesse dei minori, obiettivo che la misura alternativa intende tutelare; che tale corrispondenza sia monitorata nel tempo, tramite i controlli previsti dall'art. 284, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dal comma 3 dell'art. 47-*quinquies*, Ord. pen.), e dal comma 5 dello stesso art. 47-*quinquies*, Ord. pen. Ciò al fine di evitare strumentalizzazioni dei minori, che - statuisce la Corte - non possono essere usati per ottenere il beneficio da parte di un genitore inidoneo.

Tale pronuncia si colloca nel quadro normativo già modificato dalla precedente sentenza n. 18 del 2020, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge.

In tale pronuncia, la Corte ha ribadito (*ex plurimis*, sentenze n. 187 e n. 99 del 2019, n. 211 del 2018, n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014), «che in sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il Tribunale di sorveglianza sarà chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenze di cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalità». Pronuncia, quest'ultima, che ha dato

continuità ai principi già affermati da questa la Corte che nelle sue decisioni «richiede esplicitamente che i provvedimenti che valutano le istanze di detenzione domiciliare della madre condannata diano conto di avere compiuto la necessaria «verifica comparativa complessa», bilanciando in concreto le esigenze della sicurezza e della difesa sociale con quelle del soggetto debole diverso dal condannato e particolarmente bisognoso di assistenza da parte della madre (così Corte di cassazione, sezione prima penale, 27 marzo-17 giugno 2019, n. 26681; Corte di cassazione, sezione prima penale, 10 ottobre-24 novembre 2017, n. 53426; ma anche, tra le altre, Corte di cassazione, sezione prima penale, 7 marzo-19 settembre 2013, n. 38731).»

3. Risulta pertanto evidente che i principi affermati dalla sentenza n. 52 del 2025 impongono una complessiva rivalutazione da parte del Tribunale di sorveglianza delle istanze formulate dal ricorrente volte ad ottenere la misura della detenzione domiciliare speciale in favore di tutti e tre i suoi figli, dimostrandosi fondati i motivi di ricorso.

Più precisamente, il Collegio, in primo luogo, non può che rilevare l'assoluto difetto di motivazione del provvedimento impugnato sulla rappresentata e documentata esigenza del ricorrente di accudire le due figlie, entrambe affette da patologie psichiche, consistenti in deficit cognitivi rispettivamente di media e grave entità.

Inoltre, in coerenza con i principi costituzionali di cura e assistenza del figlio disabile sopra illustrati, si impone una analoga rivalutazione dell'istanza del ricorrente relativamente al figlio affetto da grave *handicap*, giacché il provvedimento di diniego, non essendo ancora intervenuta la sentenza n. 52 del 2025, non ha potuto che arrestare la propria decisione alla constatazione dell'insussistenza dei requisiti oggettivi imposti dalla norma di cui all'art. dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, Ord. pen., ora dichiarata incostituzionale proprio con riferimento alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

3.1. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza sulla scorta della documentazione medica e giudiziaria allegata, anche relativa alla idoneità genitoriale del ricorrente, in piena autonomia decisionale, dovrà valutare, in riferimento ai tre figli, se le esigenze di cura e assistenza risultino maggiormente tutelate attraverso la convivenza con il padre, unico genitore rimasto in vita o mediante la loro collocazione presso terzi, procedendo a un giudizio di bilanciamento di tale interesse con quello della sussistenza di «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e di fuga.

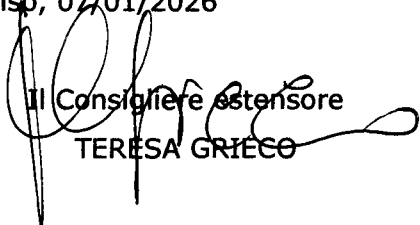


4. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

Così è deciso, 07/01/2026


Il Consigliere estensore
TERESA GRIECO

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO



IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 06 FEB. 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Calogri

